

REGOLAMENTO PER I REFERENDUM POPOLARI COMUNALI

1.

Conformemente all'art. 46 dello Statuto del Comune, i cittadini che intendono promuovere un referendum, costituiti in Comitato, composto da almeno dieci elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Sondrio, debbono presentare richiesta al Sindaco.

La questione oggetto del referendum è formulata attraverso un quesito redatto in termini chiari ed univoci in modo da consentire la sua immediata comprensione da parte di tutti gli elettori e garantire l'espressione di un voto libero e consapevole.

La proposta di referendum propositivo deve consistere del testo dell'atto che si intende approvare, comprensiva delle indicazioni di copertura della eventuale spesa, ove possibile.

La proposta di referendum abrogativo deve indicare puntualmente gli atti che si intendono abrogare; essa può riguardare solo una parte dell'atto cui la proposta si riferisce purché tale parte abbia autonomo e compiuto contenuto decisionale.

2.

Il comitato promotore del referendum deve acquisire sulla proposta di referendum i pareri di regolarità che sarebbero necessari qualora gli atti costitutivi o abrogativi fossero assunti dagli organi comunali. Se la proposta di referendum inerisce ad atti soggetti al controllo dell'Organo regionale di controllo, il Segretario generale del Comune cura che la proposta sia altresì sottoposta all'esame dell'Organo ai sensi dell'art. 129, legge 18.08.2000, n. 267.

3.

Il Sindaco, prima che i promotori del referendum procedano alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie per la sua indizione, presenta immediatamente alla Commissione istituzionale i termini della questione e lo schema del quesito perché ne accerti l'ammissibilità, inerente anche alla rispondenza della proposta alle disposizioni del precedente articolo e dell'art. 46 dello Statuto comunale, e perché eventualmente presti il proprio ausilio ai promotori stessi nella definitiva formulazione tecnica del quesito, con la eventuale collaborazione del Segretario generale del Comune.

Entro 15 giorni dalla presentazione della proposta, la Commissione istituzionale si pronuncia motivatamente sull'ammissibilità del referendum.

4.

La richiesta di referendum, con il relativo quesito ed il facsimile dei fogli per la raccolta delle firme deve essere depositato, a cura dei promotori, presso la Segreteria generale del Comune, che ne rilascia ricevuta, prima dell'inizio della raccolta delle firme dei presentatori, che devono essere elettori del Comune di Sondrio.

Le firme dei presentatori sono raccolte su fogli identici al facsimile di cui al primo comma e sono autenticate nelle medesime forme previste dalla Legge per le firme di presentazione delle liste per la elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale.

A tal uopo devono essere utilizzati fogli preventivamente vidimati dalla Segreteria Generale del Comune. Su ogni facciata dei fogli devono essere indicati, all'inizio, il quesito da sottoporre a votazione e, in caso di referendum abrogativo, la disposizione di cui si propone l'abrogazione.

5.

Entro tre mesi dal deposito di cui al primo comma dell'articolo precedente, le firme nel numero minimo di mille devono essere depositate - corredate dei certificati elettorali anche cumulativi dei sottoscrittori risalenti a non oltre tre mesi prima della sottoscrizione - a cura dei promotori presso la Segreteria generale del Comune, che ne rilascia ricevuta e quindi ne verifica la regolarità formale entro quindici giorni dal deposito emettendo apposita attestazione.

Senza ritardo l'attestazione di cui al primo comma è notificata al primo dei promotori, e gli atti sono trasmessi al Presidente del Consiglio Comunale che cura l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio, da tenersi comunque entro un mese dalla emissione della attestazione.

Qualora la verifica delle firme avesse esito negativo, ne viene data immediata comunicazione ai promotori, i quali sono ammessi a sanare le eventuali irregolarità formali relative alle firme presentate, purché non sia già trascorso il termine di tre mesi di cui al primo comma.

In ogni caso, i promotori possono promuovere il riesame della regolarità delle firme da parte della Commissione elettorale comunale, la quale anche avvalendosi dei competenti uffici del Comune vi provvede entro quindici giorni dalla richiesta. Se il riesame ha esito favorevole, gli adempimenti di cui al seconda comma sono curati dal Presidente della Commissione, senza ritardo.

6.

Il Consiglio Comunale indice il referendum nel termine di 120 giorni dalla verifica di cui al precedente articolo, dando mandato al Sindaco perché curi l'esecuzione della relativa delibera.

Tale delibera individua le risorse finanziarie necessarie, apportando ove occorra le opportune variazioni al bilancio. Il bilancio preventivo del Comune deve, in ogni caso, contenere una specifica appostazione per la copertura delle spese relative a referendum.

Al Presidente ed agli scrutatori compete un compenso ragguagliato a quello previsto per il caso di referendum nazionali.

7.

Il Sindaco costituisce con proprio provvedimento i seggi elettorali, che di norma coincidono con quelli previsti per le elezioni comunali.

Il Sindaco assicura altresì, anche promuovendo gli opportuni interventi e determinazioni da parte dei competenti uffici del Comune, che i seggi siano provvisti di tutto quanto necessario per il corretto e sollecito espletamento delle operazioni referendarie, e siano muniti, qualora le operazioni referendarie non siano coincidenti con altre votazioni, di un Presidente e di due scrutatori, di cui uno con funzioni anche di segretario; provvede, infine, perché a tutti gli aventi diritto sia recapitato in tempo utile il certificato elettorale, con l'osservanza delle procedure previste dalla legge per le elezioni comunali, ove compatibili.

L'ufficio elettorale resta aperto per tutta la giornata delle votazioni, per la consegna dei duplicati dei certificati elettorali e dopo la chiusura dei seggi per il coordinamento ed il supporto alle operazioni di spoglio delle schede e per la raccolta dei dati.

8.

Il referendum, qualora non coincida con altre votazioni, si tiene in una domenica, dalle ore 7 alle ore 22.

Alle operazioni di voto si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sulle elezioni comunali.

Immediatamente dopo la chiusura dei seggi, si procede allo scrutinio ed i dati vengono inviati all'ufficio elettorale comunale.

Allo scrutinio possono assistere, con facoltà di esporre il proprio punto di vista e di chiederne l'iscrizione nel verbale, i rappresentanti dei promotori e dei gruppi politici presenti in Consiglio Comunale.

9.

L'ufficio elettorale verifica la regolarità dei verbali, assicura la conservazione dei verbali e delle schede e quindi procede alla somma dei dati delle singole sezioni. Il risultato finale viene immediatamente comunicato al Sindaco, che lo proclama con proprio provvedimento.

Entro tre giorni dalla proclamazione, i promotori e ciascun gruppo politico rappresentato nel Consiglio Comunale può promuovere il riesame dei verbali e delle schede da parte della Commissione elettorale, che vi provvede entro i tre giorni successivi con la facoltativa partecipazione dei promotori.

L'esito del riesame viene comunicato senza ritardo al Sindaco, che adotta il conseguente provvedimento a norma del primo comma.

10.

I provvedimenti abrogati cessano di avere efficacia dal momento della proclamazione del risultato positivo del referendum da parte del Sindaco.

Il Sindaco con provvedimento motivato può ritardare l'entrata in vigore della abrogazione fino a 60 giorni dalla data della proclamazione per consentire all'organo competente di sostituire le disposizioni abrogate.

Se prima della data dello svolgimento del referendum le disposizioni cui il referendum si riferisce siano state abrogate, la Commissione Istituzionale dichiara che le operazioni relative non devono avere più corso con riferimento alle norme abrogate e ne dà immediata comunicazione ai promotori.

Se un referendum consultivo viene approvato, il Presidente ha l'obbligo di convocare immediatamente il Consiglio per l'esame della materia e le eventuali deliberazioni, salvo che con il parere favorevole della Conferenza dei Capigruppo ravvisi gravi motivi che rendano sconsigliabile la convocazione immediata; la seduta del Consiglio deve comunque tenersi nel termine perentorio di tre mesi dalla proclamazione del risultato del referendum.

Se viene approvato un referendum propositivo il Presidente del Consiglio Comunale provvede a norma del comma precedente, con l'obbligo di promuovere l'adozione di una deliberazione conforme al risultato del referendum; a questo fine, può avvalersi della collaborazione dei competenti uffici del Comune.

11.

I referendum non possono essere indetti nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo.

Per quanto non espressamente previsto da questo regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per i referendum nazionali.

Nell'applicazione di tali disposizioni, ai referendum popolari comunali, ogni riferimento al Parlamento della Repubblica in esse contenuto deve intendersi quale riferimento al Consiglio Comunale di Sondrio.